





REGIONE MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-22 – BANDO MISURA 14 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

(BANDO A CONDIZIONE)

Sotto Misura 14.1 "Pagamenti per il benessere degli animali"

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali da allevamento, andando oltre i requisiti obbligatori di baseline e di gestione ordinaria mediante operazioni che non sarebbero altrimenti impiegate dagli allevatori .

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovicaprina e suina.

Annualità

2023

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 5.900.000,00 di spesa pubblica .

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2023

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

Sommario

1.	Det	inizioni	4
2.	Ob	iettivi e finalità	5
3.	Am	bito territoriale	5
4.	Dot	azione finanziaria	5
5.	Des	scrizione del tipo di intervento	6
	5.1 C	ondizioni di ammissibilità all'aiuto	6
	5.1.1	Condizioni relative al soggetto richiedente	6
	5.1.2	Condizioni relative all'impresa	6
	5.1.3	Condizioni relative al progetto	6
	5.2 T	ipologia dell'intervento	7
	5.2.1	Impegni collegati all'attuazione della Misura	7
	5.3 S	pese ammissibili e non ammissibili	10
	5.3.1	Spese ammissibili	10
	5.3.2	Spese non ammissibili	10
	5.4 Ir	nporti ed aliquote di sostegno	10
	5.4.1	Importo massimo del sostegno	10
	5.5 S	elezione delle domande di sostegno	12
	5.5.1	Criteri per la selezione delle domande	12
	5.6 C	lausola di revisione	12
	5.7 T	rasferimento degli impegni	12
6.	Fas	se di ammissibilità	13
6. :	1 Pre	sentazione della domanda di sostegno	13
	6.1.1	Modalità di presentazione delle domande	13
	6.1.2	Termini per la presentazione delle domande	15
	6.1.3	Documentazione da allegare alla domanda	18
	6.1.4 integ	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione rativa	18
6.2	•	uttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	
	6.2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria	
	6.2.2	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	
	6.2.3	Richiesta di riesame	
	6.2.4	Completamento dell'istruttoria	
	6.2.5	Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili unicazione di finanziabilità	e
7.	Fas	se di realizzazione e pagamento	22

	1.1 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e		
dell	e com	unicazioni	22
	7.1.1	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento	23
	7.1.2	Ritiro totale della domanda	23
	7.1.3	Istruttoria delle istanze di pagamento	24
7.2	Erog	azione dei premi	27
7.3	Chiu	sura del procedimento amministrativo	27
7.4	Cont	rolli e sanzioni	28
	7.4.1	Calcolo delle riduzioni ed esclusioni	28
8.	Infor	mativa trattamento dati personali e pubblicità	29
9.	Allegati30		

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento.

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

_

Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo .

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità di Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2022, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2023 a valere sulla **Misura 14** del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche 2014/2022 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento: **Benessere degli animali**.

La suddetta misura interessa gli agricoltori della Regione Marche che si impegnano, volontariamente, ad assumere impegni che migliorano il benessere degli animali attraverso la realizzazione e diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là delle condizioni minime previste dalla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, e dal regime della condizionalità.

Ciò nel rispetto delle prescrizioni stabilite: dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1305/2013, Articolo 33, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Interessa un periodo di impegno di DUE anni.

3. Ambito territoriale

La Misura 14 si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata è pari a complessivi € 5.900.000,00 .

Per l'annualità 2023 (primo anno di impegno) è assegnato uno stanziamento iniziale di **euro 5.900.000,00**, finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

I destinatari sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2 Condizioni relative all'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- 1. Essere titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovicaprina e suina;
- 2. Avere consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA nelle zone di montagna e 10 UBA nelle altre zone;
- 3. prevedere di allevare le specie animali per almeno un periodo di 2 anni;
- 4. partecipare, con la stessa specie oggetto di richiesta di contributo, con tutti gli animali presenti in azienda;
- 5. apportare sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento; sono inoltre consentiti nuovi impegni per il mantenimento dell'intervento a favore degli allevatori che hanno beneficiato in precedenza dell'aiuto.
- 6. non essere stata già finanziata ai sensi del precedente bando della Sottomisura 14.1 annualità 2022.

La possibilità di adesione per le imprese già finanziate con i precedenti bandi della Sottomisura 14.1 è sottoposta a condizione sospensiva in quanto compresa tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale.

5.1.3 Condizioni relative al progetto

Il progetto deve:

- prevedere un piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda;
- prevedere l'assunzione dell'impegno a raggiungere obbligatoriamente tutti gli obiettivi indicati nelle azioni 1 e 4;
- prevedere che l'attività di allevamento abbia il livello minimo di benessere animale, certificato da un medico veterinario iscritto all'Ordine tra la data di pubblicazione del presente bando e la scadenza del bando stesso.

Per la documentazione da allegare cfr. paragr. 6.1.3

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Impegni collegati all'attuazione della Misura

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali debbono:

- andare al di là dei requisiti obbligatori
- migliorano migliorare i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall'art. 10 del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione:
- Azione 1: acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento:
- Azione 2: ammodernamento delle condizioni di stabulazione, come le maggiori disponibilità di spazio, pavimentazioni adeguate agli animali allevati, materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali e luce naturale;
- Azione 3: consentire l'accesso all'esterno;
- Azione 4: pratiche che evitano mutilazione e/o la castrazione degli animali, o in casi specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione.

Gli impegni decorrono a partire dalla data fissa del 15/05/2023 e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno biennale.

I principali impegni sono descritti di seguito.

1. Bovino da carne

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie:
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

2. Bovino da latte

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

3. Ovicaprino (attitudine carne e latte)

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali
- (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno).

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

4. Suino

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali
- (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla guarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Il sostegno è calcolato ad UBA per le UBA verificate nella BDN, fino ad un max di 100 UBA/anno, fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

Nel caso in cui l'impresa detiene animali di più specie, il sostegno può essere corrisposto per ogni specie (bovina da carne, bovina da latte, ovicaprina attitudine carne e latte e suina) nel limite di 100 UBA/anno sopra indicato.

5.3.2 Spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso;

- per le UBA eccedenti il limite di 100 UBA/anno per azienda,

5.4 Importi ed aliquote di sostegno

5.4.1 Importo massimo del sostegno

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA

Ovicaprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

L'importo del premio Euro/UBA, fino ad un max di 100 UBA/anno fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo,

corrisponde a quanto sotto riportato

Specie e attitudine	Azione 1 Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento (€/UBA/anno)	Azione 2 Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale (€/UBA/anno)	Azione 3 Consentire l'accesso all'aperto (€/UBA/anno)	Azione 4 Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione (€/UBA/anno)
Bovino da carne	184	125	131	16
Bovino da latte	213	125	131	16
Ovicaprino attitudine carne e latte	98	54	57	16
Suino	69	6	21	9

Specie e attitudine	1 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 (€/UBA/anno)	2 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 +2 + 4 (passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabulazione libera in box/paddock) (€/UBA/anno)	3 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 + 3 +4 (passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo) (€/UBAanno)
Bovino da carne	200	325	331
Bovino da latte	229	354	361
Ovicaprino attitudine carne e latte	114	168	171
Suino	78	84	99

Le seguenti modifiche sono sottoposte a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale:

- Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%.
- Nel caso in cui il beneficiario acceda alle azioni dell'Ecoschema 1 livello 2 per i capi "bovini" e/o "suini", sugli stessi capi non verrà corrisposto il premio dell'azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 2014-2022. Pertanto, il premio viene decurtato di 131,00€/UBA/anno per i "bovini" e in 21,00 €/UBA/anno per i "suini" ai beneficiari che attivano l'azione 3, anche in combinazione con altre azioni.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (modifica sottoposta a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale).

5.6 Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste.

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.7 Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente all'allevamento, oggetto di trasferimento.

Il trasferimento dell'azienda totale o parziale comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'assunzione dell'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua in accordo con quanto riportato nel modello predisposto dall'organismo pagatore (AGEA). Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario" e dovrà essere trasmesso tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA competente.

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda per il benessere degli animali, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive distinte. La <u>prima fase</u> prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La <u>seconda fase</u> è attivata per tutte le domande Tale fase prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo http://siar.regione.marche.it.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

Fase 1 - presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA o libero professionista) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN.

Nel caso della modalità a): Il CAA mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **II Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea, che verrà successivamente trasmessa alla Regione (nella fase II) e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2023 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Per tutte le domande gli allegati indicati al successivo § 6.1.3 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo http://siar.regione.marche.it entro il termine indicato al successivo § 6.1.2. Per le domande presentate tramite liberi professionisti andrà trasmessa a pena di inammissibilità anche copia della domanda presentata su SIAN. Pertanto l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

- 1 Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:
 - 1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
 - 2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
 - 3. Misura e Sottomisura cui si aderisce:
 - 4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
 - 5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;
- **2** Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:
- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ di aver sottoscritto la domanda:
 - con firma autografa del modello cartaceo che viene scansionato in formato pdf e caricato nel SIAR;

oppure

- di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

- 3 Caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, nei seguenti formati:
- salvo il caso di firma OTP, come scansione del modello cartaceo recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità;
- in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Qualora attraverso SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

4 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, a pena inammissibilità con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

Per l'annualità successiva 2024 dovrà essere presentata la domande di pagamento, recante la conferma degli impegni assunti.

Nella seconda e ultima annualità 2024 potranno presentare domanda soltanto le imprese che sono finanziate il primo anno 2023

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda iniziale deve essere presentata su SIAN entro il termine del 15/05/2023.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al **09/06/2023**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande iniziali:

- presentate oltre il termine del 09/06/2023;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Inoltre gli allegati alla domanda specificati al successivo § 6.1.3 e copia della domanda nel caso di presentazione tramite liberi professionisti dovranno essere presentati su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 30/06/2023. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una "domanda di modifica" della domanda iniziale, fino al **31/05/2023**, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "in sostituzione della domanda", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2023 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 09/06/2023.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 09/06/2023;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica presentata attraverso libero professionista deve essere presentata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 30/06/2023. <u>Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.</u>

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale ³ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

 $^{^{2}}$ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 paragrafo 1

³ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale presentata attraverso libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.3Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al § 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (§ 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 30 settembre 2021; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 tramite libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) **entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN**. Le domande presentate oltre il termine del 12 ottobre 2023, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.4Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. La rinuncia non può essere consentita nei seguenti casi:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

A <u>pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno, andranno trasmessi tramite SIAR entro il 30/6/2023 i seguenti documenti :

- piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda (allegato 1);
- certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda (allegato 2), sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente

durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"(4)

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda o degli allegati , salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo:
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considera errore palese:

- a) la mancata dichiarazione in domanda di superfici/capi condotte/i;
- b) la dichiarazione di superfici/capi che non sono più legittimamente condotte/i dal dichiarante;
- c) l'errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- d) la dichiarazione di superfici/capi errata, nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi poi con esito sfavorevole al dichiarante.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

⁴ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁵.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg 640/14 (causa di forza maggiore e circostanze eccezionali).

_

⁵ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Verrà verificato il "piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda" (allegato 1 alla domanda).

Circa il possesso dei requisiti di condizionalità verrà verificata la "certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda, sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale" (allegato 2 alla domanda).

Visite aziendali

E' data <u>facoltà</u> all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

6.2.1.1 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- le domande presentate oltre i termini previsti.
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4);

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni)

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

6.2.5 Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione degli elenchi regionali è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione della ammissibilità della domanda di sostegno è delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento.

7.1 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

<u>La data di presentazione della domanda all'**OP AGEA** è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.</u>

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2023 sono i seguenti:

- a) 15/05/2023, per le "Domande iniziali" ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) 31/05/2023, per le "Domande di modifica" ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.:
- d) **02/10/2023** per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Per le domande presentate tramite libero professionista, la data di caricamento della domanda ai fini della trasmissione alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione della domanda stessa tramite il sistema SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da SIAR.

I termini per la trasmissione delle domande presentate tramite libero professionista su SIAR per la campagna 2023 sono i seguenti:

- a) 30/06/2023 per le "domande iniziali";
- b) 30/06/2023, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) **12/10/2023** per le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali

7.1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16/05/2023. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2023 sono irricevibili.

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31/05/2023 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2023.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2023 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l'inammissibilità della domanda.

7.1.2 Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3 Istruttoria delle istanze di pagamento

Come stabilito dalle istruzioni operative AGEA n. 18/2023, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

 il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per il controllo in loco;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

<u>Tale possibilità resta comunque condizionata all'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.</u>

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- -verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
- controllo di esistenza della superficie dichiarata;
- individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;
- controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
- individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
- individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2023;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2023;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);

- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- Verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta

indicazione delle date di inizio e fine impegno;

- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2022 si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale di cui alla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

Riguardo al metodo di controllo e verifica degli impegni assunti si farà riferimento a quanto sotto riportato:

MISURA 14 - BENESSERE ANIMALE			
DEFINIZIONE DEI METODI DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'			
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento			
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'		
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	Attestato di partecipazione rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Regione Marche (da ottenere entro un anno dalla data fissa del 15/05/2024). Restano validi gli attestati di corsi effettuati a partire dal 2018 purchè effettuati da personale ancora impiegato nella gestione degli animali.		
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	Stipulare un contratto professionale con il veterinario (entro due mesi dalla data fissa del 15/05/2023) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle tre visite annuali su apposito registro.		
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	Stipulare un contratto professionale con il veterinario alimentarista(entro due mesi dalla data fissa del 15/05/2023) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna		

	delle due visite annuali su apposito registro
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali	Conservare l'esito delle analisi semestrali sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine (entro sei mesi dalla data fissa del 15/05/2023)
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da ARPAM o laboratorio accreditato(dalla data fissa del 15/05/2023)
Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto (dalla data fissa del 15/05/2023)
Sistematica cura dei piedi degli animali	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di mascalcia. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato (dalla data fissa del 15/05/2023)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	Stipulare un contratto con ditta specializzata (entro due mesi dalla data fissa del 15/05/2023) ed obbligo della registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi su apposito registro
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	Delimitare un'area del ricovero da adibire ad infermeria (entro due mesi dalla data fissa del 15/05/2023)

Azione 2 - ammodernamento delle condizioni di stabulazione			
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'		
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	Assenza di capi legati (entro 6 mesi dalla data fissa del 15/05/2023). Non è possibile accedere nuovamente a questa azione se gli animali sono passati alla stabulazione libera durante precedenti bandi.		
condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale similare, se del caso (dalla data fissa del 15/05/2023)		

Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno		
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E	
	VERIFICABILITA'	

Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo (verifica sul fascicolo aziendale della superficie a pascolo disponibile e calcolo delle UBA/Ha che non debbono essere superiori a 2 UBA/Ha nel periodo di pascolo) – (da attivare entro 12 mesi dalla data fissa del 15/05/2023).
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto. (dalla data fissa del 15/05/2023)
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	registrare la relativa fattura su apposito registro

Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali			
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'		
	Stipula di un contratto professionale con il veterinario (entro due mesi dalla data fissa del 15/05/2023) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle sei visite annuali su apposito registro		

7.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2023.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo

della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione. Il decreto di conclusione del procedimento amministrativo viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

7.4 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018 e dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1 Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 17/03/2020, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale di cui alla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018.

7.5 Presentazione di ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza e revoca del contributo determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2022 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

9. Allegati

Sono presenti n. 2 allegati:

Allegato 1 : Piano aziendale della situazione delle pratiche adottate in azienda; Allegato 2 : Certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento.